



SENTENZA N. 3/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **72960** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso del 28.10.2020 dal Sig. (omissis) (C.F.(omissis) elettivamente domiciliato in Napoli, Via Luca Giordano, n. 82, presso lo studio dell'Avv. Carlo Grasso (C.F.: GRSCRL63A17F839U), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso, e che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni a mezzo fax al n. 0815514526 o a mezzo PEC: carlograsso@avvocatinapoli.legalmail.it;

contro

Ministero della Difesa, in persona del ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli, Via Diaz, n. 11, 80100.

Visto il decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale, del 23.03.2023, di assegnazione del presente giudizio pensionistico;

visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

Chiamata la causa alla pubblica udienza del 20.12.2024, celebrata con l'assistenza del Segretario, Piera Pagnano.

FATTO

1. Il ricorrente, durante lo svolgimento del servizio militare di leva, il 13.05.1988, subiva un incidente riportando una "FRATTURA 3° DISTALE FEMORE SX CON DIASTASI DELLA SINDESMOSI TIBIO-PERONEALE". In esito a tale infortunio, riconosciuto come dipendente da causa di servizio, il Ministero concedeva, con decreto ministeriale n. 58 del 26.02.1993, un indennizzo *una tantum* pari a 4 annualità di Tabella B.

In data 23.05.1995 il Sig.(omissis) inoltrava una prima richiesta di aggravamento della suddetta infermità ed il Ministero, in data 15.07.1999, emetteva il decreto ministeriale n. 1148, negativo per non constatato aggravamento.

Successivamente, in data 27.01.2014, il Sig.(omissis) inoltrava una seconda istanza di aggravamento dell'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio, con richiesta di riconoscimento di infermità interdipendenti e precisamente: "*Artrosi tibio-astraglica ed astragalo-calcaneare, dolore all'articolazione tibio-tarsica con riduzione della mobilità di circa la metà rispetto alla contro-laterale. L'articolazione sotto astraglica è dolente e presenta una riduzione della mobilità quasi completa. Artrosi dell'articolazione coxo-femorale destra, spondilo-disco-artrosi lombare e cervicale. Marcata zoppia*". Allegava documentazione medica.

A seguito di detta richiesta, in data 15.12.2014 veniva sottoposto a visita medico-legale dalla C.M.O. di Roma la quale, sebbene avesse riscontrato una artrosi tibio-astraglica e un deficit funzionale in atto, giudicava l'infermità riconosciuta non aggravata e non interdipendenti

la coxartrosi bilaterale e le note cliniche di artrosi del rachide.

Il Ministero della Difesa, in conformità con le risultanze della citata visita, emetteva il decreto ministeriale n. 205, del 30.10.2015, negativo per non riscontrato aggravamento e per negata interdipendenza delle altre infermità.

Il Sig.(omissis) presentava quindi l'odierno ricorso avverso il decreto ministeriale n. 205, del 30.10.2015, perché ritenuto errato e basato su un giudizio medico legale non completo e lesivo dei suoi diritti.

Osservava che sarebbe portatore di un complesso morbo di natura irreversibile, che lo costringerebbe a continui controlli e a costanti cure, che tuttavia non starebbero impedendo l'evolversi dello stesso.

Il Ministero convenuto avrebbe acriticamente fatto proprie le risultanze cui era giunta la C.M.O. di Roma, che però sarebbero inattendibili, in quanto frutto di indagini non corrette e non sorrette da esami specialistici, nonché contrarie alla realtà documentale prodotta.

In particolare, eccepiva che la C.M.O. di Roma avrebbe sottostimato il complesso patologico, non valutando adeguatamente le conseguenze invalidanti residue.

Infatti, come espressamente denunciato e documentato nella domanda di aggravamento, l'iniziale frattura sofferta dal ricorrente avrebbe cagionato, nel suo evolversi in senso peggiorativo, la nascita di altre infermità ad essa interdipendenti, come *"l'artrosi tibio-astralgica"* che, nel suo evolversi in senso peggiorativo, avrebbe fatto sì che l'interessato adottasse una cattiva postura tale da provocargli una artrosi all'anca destra. Pertanto, tutte le infermità denunciate

formerebbero un unico quadro patologico.

Eccepiva, inoltre, che sarebbe stata sottostimata la limitazione funzionale dell'articolazione, che menomerebbe gravemente il ricorrente nella vita lavorativa e in quella socio-relazionale.

Il Sig.(omissis) concludeva chiedendo l'annullamento del decreto ministeriale impugnato e la concessione della relativa pensione privilegiata ordinaria vitalizia di ottava categoria, con decorrenza dalla data della domanda, o da altra data riconosciuta giusta. In via gradata, chiedeva la concessione di un ulteriore indennizzo *una tantum*. Oltre gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla data della nascita del diritto e fino al dì dell'effettivo soddisfo. In subordine, in considerazione della natura squisitamente tecnica dell'oggetto del contendere, chiedeva disporsi CTU medico-legale. Con vittoria di spese e con attribuzione al procuratore anticipatario.

2. In data 20.09.2023, veniva depositato il fascicolo amministrativo da parte del Ministero della Difesa.

3. Con memoria integrativa del 13.11.2023, depositata in vista dell'udienza del 27.11.2023, il ricorrente precisava che, nelle more del giudizio, il Ministero della Difesa aveva accolto una successiva istanza di aggravamento e migliore valutazione da egli avanzata nel dicembre 2020 e gli aveva quindi concesso il trattamento pensionistico di ottava categoria a vita con decorrenza dall'1.01.2021, come da comunicazione inviata dal Ministero della Difesa e allegata.

Pertanto, l'oggetto del contendere del presente giudizio si ridurrebbe al periodo gennaio 2014 – dicembre 2020.

Insisteva quindi per l'accoglimento del ricorso con la conseguenziale concessione in suo favore della pensione privilegiata ordinaria vitalizia di ottava categoria, con decorrenza dalla data della domanda del 27.01.2014.

In subordine, insisteva nella richiesta di CTU medico legale.

4. Con memoria del 16.11.2023 si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, il quale riteneva che l'esame obiettivo e gli accertamenti clinici e strumentali eseguiti sia all'interno che all'esterno della C.M.O., nonché la documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente, non avrebbero evidenziato alcun peggioramento del quadro patologico relativo agli *"esiti di frattura III distale del perone sinistro con artrosi tibio astralgica e deficit funzionale in atto"* rispetto al precedente accertamento di cui al verbale n. 867 in data 23.03.1992 della C.M.O. di Caserta, giudicando la predetta infermità ancora meritevole di classifica alla Tabella B con indennità *una tantum* invariata per il numero di annualità (quattro) di pensione privilegiata di ottava categoria spettanti.

In ordine alla censura relativa al mancato riconoscimento del nesso di interdipendenza tra la citata infermità, dipendente dal servizio, e le intervenute patologie: 1) *"coxartrosi bilaterale con sclerosi delle limitanti articolari e riduzione di ampiezza della rima articolare e deficit funzionale in atto"* e 2) *"note cliniche di artrosi del rachide"*, il Ministero richiama il verbale n. A21412043, del 15.12.2014, della C.M.O. di Roma, che aveva escluso la correlazione per interdipendenza con l'infermità/lesione di cui al n. 1 del giudizio diagnostico, precisando che *"... non sussiste correlazione eziopatogenetica tra le infermità di cui ai punti A e B e l'infermità*

di cui al punto 1 del g.d. già riconosciuta sì dipendente da causa di servizio, in quanto quest'ultima è una infermità di natura post-traumatica mentre le prime sono di natura endogeno costituzionale ...".

L'insussistenza del nesso di interdipendenza con l'infermità pensionata sarebbe poi stata confermata dal Comitato di Verifica per le cause di servizio con il parere n. 6696/2015, reso nell'adunanza n. 225/2015 del 15.09.2015. L'organo di consulenza aveva dichiarato che non poteva riconoscersi l'interdipendenza con l'infermità: *"esiti di frattura III distale del perone sinistro con artrosi tibio astralgica e deficit funzionale in atto", "... trattandosi di patologia insorta in un distretto anatomico diverso rispetto a quelli interessati dalle patologie preesistenti e non correlabile etiopatogeneticamente con le patologie già riconosciute dipendenti da fatti di servizio".*

Nel merito, quindi, il provvedimento impugnato n. 205, del 30.10.2015, che recepiva le valutazioni tecniche formulate dai suddetti organi medico-legali, era da ritenere conforme a legge e il Ministero chiedeva di rigettare il ricorso.

Il Ministero precisava peraltro che, a seguito di una nuova istanza pervenuta l'1.12.2020, con decreto n. 189, del 3.02.2023, era stata attribuita al ricorrente la pensione privilegiata tabellare vitalizia di ottava categoria a decorrere dall'1.01.2021 per la sopravvenuta infermità: *"artrosi tibia tarsica sx con limitazione media della mobilità"*, riconosciuta interdipendente con l'infermità *"esiti di frattura III distale del perone sinistro con artrosi tibio astralgica e deficit funzionale in atto"* e, contestualmente, veniva respinta l'istanza per non constatato

aggravamento dell'infermità già dipendente da causa di servizio.

In subordine, il Ministero, in caso di accoglimento del ricorso, chiedeva che gli arretrati pensionistici decorressero, ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. n. 1092/1973, dall'1.02.2014 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di aggravamento/interdipendenza) e che gli oneri accessori eventualmente spettanti sui ratei pensionistici arretrati venissero attribuiti secondo i criteri fissati dalla sentenza n. 10/2002/QM delle Sezioni riunite di questa Corte, come precisata dalla sentenza n. 6/2008/QM.

5. Con ulteriore memoria del 17.11.2023, anche il ricorrente depositava la documentazione a supporto del citato decreto concessivo e precisava che, in particolare, il Comitato di Verifica aveva riconosciuto l'interdipendenza dell'infermità *"artrosi tibio-tarsica sx con limitazione media della mobilità"*. Da tale riconoscimento era scaturito il diritto pensionistico.

Pertanto, ciò conforterebbe ancora di più la pretesa dell'odierno giudizio, in quanto la grave infermità di natura artrosica, riconosciuta ora come interdipendente con l'originario evento traumatico, non sarebbe stata valutata dalla C.M.O. di Roma nella seduta del 15.12.2014. Peraltro, dal richiamato parere del Comitato di Verifica risulterebbe riconosciuta anche una limitazione media della mobilità che giustificerebbe anche le altre patologie denunciate in quanto conseguenza dell'errata postura.

6. All'udienza del 27.11.2023, il G.M., con ordinanza n. 222/2023,

considerato che la documentazione in atti non consentiva di dirimere la questione controversa, riteneva necessario acquisire motivato parere dell'Unità operativa medicina legale ASL Napoli 1 Centro con particolare riguardo ai seguenti quesiti: *"1. Quale sia l'esatta diagnosi dell'infermità prospettata dal ricorrente; 2. se tale infermità sia meritevole di trattamento indennitario o di pensione privilegiata vitalizia a far data dalla domanda di aggravamento del 27.01.2014, per quanto non già riconosciuto in virtù del summenzionato provvedimento n. 189/2023 del Ministero della difesa. 3. in caso di riscontro positivo, a quale categoria o indennità sia ascrivibile la predetta infermità"*.

7. Con memoria del 26.06.2024, l'Avvocato di parte ricorrente evidenziava come il Sig.(omissis) era stato sottoposto a visita medica in data 22.01.2024, ma senza che fosse ancora pervenuta la bozza del parere da parte dell'Organo tecnico interpellato. Insisteva quindi per l'accoglimento del ricorso o, in subordine, per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

8. All'udienza del 17.07.2024, con ordinanza a verbale ex art. 40, comma 1, c.g.c., il G.M., constatato il mancato deposito del parere nonostante la visita del ricorrente il 22.01.2024, assegnava alla ASL Napoli 1 Centro l'ulteriore termine del 30.09.2024.

9. Con note d'udienza depositate il 10.10.2024, l'Avvocato di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso o, in subordine, per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

10. Il 15.10.2024 perveniva il parere medico-legale dell'ASL Napoli 1 Centro che rispondeva ai tre quesiti posti con l'ordinanza n. 222/2023

affermando che: 1) la diagnosi di dipendenza da causa di servizio è:

"frattura del III distale del perone sinistro con diastasi della sindesmosi tibio-

peroneale" e quella dell'infermità già riconosciuta interdipendente dalla

precedente è: "artrosi tibio-tarsica sx con limitazione media della mobilità";

2) *"essendo già state riconosciute 4 (quattro) annualità, in considerazione*

della modesta incidenza funzionale del cumulo delle due infermità suddette, si

può riconoscere una ulteriore annualità (il massimo consentito sono cinque

annualità, complessivamente)"; 3) "il cumulo delle due infermità può essere

ascritto, per le attuali condizioni cliniche, alla tabella b e pertanto, come già

esposto nella risposta al quesito precedente, è meritevole di un'indennità pari

a 5 (cinque) annualità, di cui 4 (quattro) già corrisposte. allo stato andrà

concessa la quinta ed ultima annualità".

11. All'udienza del 23.10.2024, l'Avv. Grasso, considerato che il parere

medico legale era pervenuto a ridosso dell'udienza, su domanda del

G.M. sul punto, chiedeva un termine per controdedurre. Il G.M.,

sentite le parti, con ordinanza ai sensi dell'art. 40, comma 1, c.g.c.,

rinvia la trattazione del giudizio all'udienza poi tenutasi il

20.12.2024.

12. Con note d'udienza del 4.12.2024, l'Avvocato di parte ricorrente

riteneva non condivisibili le argomentazioni espresse nel parere reso

dall'ASL.

Nel ricordare come, con il provvedimento impugnato, il Ministero

della Difesa aveva negato sia l'aggravamento delle infermità già

riconosciute dipendenti da causa di servizio che l'interdipendenza

della *"artrosi tibio-carsica"*, rilevava al contrario che, con il successivo

provvedimento concessivo di trattamento pensionistico privilegiato a vita, lo stesso Ministero aveva riconosciuto invece l'interdipendenza della citata infermità artrosica con quelle già indennizzate, a seguito anche della ascrizione all'ottava categoria dell'infermità artrosica operata dalla Commissione di Verifica di Napoli del 9.06.2022.

Non sarebbe comprensibile quindi perché l'ASL faccia la stessa diagnosi, ma poi riconosca per la patologia artrosica solo un indennizzo *una tantum* di una annualità, con evidente errore di valutazione.

Insisteva quindi per l'accoglimento del ricorso.

13. All'udienza del 20.12.2024, era presente solo l'Avv. Grasso per il ricorrente. Su richiesta del G.M., al fine di chiarire quanto contenuto nelle memorie difensive, l'Avv. Grasso precisava che il ricorrente era ancora in vita e che pertanto non agiva in qualità di procuratore degli eredi. Riportandosi alle note di udienza depositate, l'Avv. Grasso inoltre ribadiva che il parere espresso dall'ASL non sarebbe coerente con la realtà documentale e con quanto già riconosciuto dal Ministero convenuto, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Al termine della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente, (omissis), in servizio quale militare di leva dal 3.11.1987 al 27.10.1988, data di collocamento in congedo illimitato per fine ferma, al trattamento pensionistico di privilegio per le patologie asserite nell'atto introduttivo.

Avendo il Ministero della Difesa concesso il trattamento pensionistico di ottava categoria a vita, sebbene con decorrenza dall'1.01.2021, il ricorrente ha limitato l'oggetto della sua pretesa al periodo compreso tra la data dalla domanda di aggravamento, e cioè il 27.01.2014, e il 31.12.2020, come precisato con la memoria integrativa del 23.11.2023.

2. Al riguardo, va preliminarmente ricordato che, per il personale militare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 64 e 67 del D.P.R. n. 1092/1973, *“il presupposto fondamentale per il riconoscimento del trattamento privilegiato è la dipendenza da fatti di servizio – che sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio (art. 64, comma 2 d.P.R. cit.) e purché ne siano stati causa o concausa efficiente e determinante (art. 64, comma 3, d.P.R. cit.) – delle infermità o lesioni dalle quali sia derivata una menomazione all'integrità personale suscettibile di ascrizione a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 313/1968.*

In relazione al personale militare, i trattamenti pensionistici di privilegio sono previsti negli articoli 67, 68 e 69 d.P.R. cit. che prevedono rispettivamente, la pensione privilegiata per le infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 e non suscettibili di miglioramento, l'assegno rinnovabile per le ipotesi in cui le infermità o le lesioni ascrivibili alla citata tabella A siano suscettibili di miglioramento e, infine, l'indennità una tantum per le ipotesi in cui le infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio siano ascrivibili alla tabella B annessa alla citata legge” (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 545/2024). Le suddette norme sono applicabili anche ai militari in servizio di leva (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 8/2024).

Dispone altresì l'art. 70 del D.P.R. n. 1092/1973 che *“Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia già stato attribuito il trattamento privilegiato, l'invalido può far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limiti di tempo”*.

3. Risulta agli atti come al Sig.(omissis), a seguito di una ulteriore istanza di aggravamento rispetto a quella posta alla base del decreto ministeriale impugnato in questo giudizio, e presentata l'1.12.2020, sia stata riconosciuta, con decreto ministeriale n. 189 del 3.02.2023, la pensione privilegiata tabellare vitalizia di ottava categoria a decorrere dall'1.01.2021 per la sopravvenuta infermità: *“artrosi tibia tarsica sx con limitazione media della mobilità”*, riconosciuta interdipendente con l'infermità, già ritenuta dipendente, *“esiti di frattura III distale del perone sinistro con artrosi tibio astralgica e deficit funzionale in atto”*.

Il ricorrente insisteva per la decorrenza del trattamento dalla data della domanda di aggravamento del 27.01.2014, come precisato, come già detto, con la memoria integrativa del 23.11.2023.

4. Al riguardo, questo Giudice, considerato che la documentazione in atti non consentiva di dirimere la questione controversa, riteneva necessario acquisire il parere dell'Unità operativa medicina legale dell'ASL Napoli 1 Centro, che veniva depositato il 15.10.2024.

Il parere rispondeva ai quesiti posti dal G.M. con l'ordinanza n. 222/2023 ritenendo che la diagnosi di dipendenza da causa di servizio è: *“frattura del III distale del perone sinistro con diastasi della sindesmosi tibio-peroneale”* e quella dell'infermità già riconosciuta interdipendente dalla precedente è: *“artrosi tibio-tarsica sx con limitazione media della*

mobilità".

Tale ultima infermità è riconosciuta dipendente da fatti di servizio in via derivata per interdipendenza con l'infermità "*frattura del III distale del perone sinistro con diastasi della sindesmosi tibio-peroneale*" in base al decreto ministeriale n. 189, del 2.03.2023, espresso in conformità al parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. 848972022, del 5.12.2022, e alla valutazione della Commissione medica con il verbale n. 44151 del 9.06.2022.

Il suddetto decreto n. 189 del 2.03.2023 ha concesso quindi il trattamento pensionistico privilegiato con decorrenza dall'1.01.2021, mese successivo alla data di presentazione della domanda di aggravamento ex art. 70 del D.P.R. n. 1092/1973.

Veniva accertata una correlazione etiopatogenetica tra la nuova infermità denunciata dal richiedente e la precedente già riconosciuta dipendente da causa di servizio, tale da legittimare quindi la concessione del beneficio pensionistico richiesto.

È del resto coerente con l'art. 70 del D.P.R. n. 1092/1973 chiedere la revisione del trattamento privilegiato "*senza limiti di tempo*" per far valere i "*maggiori diritti*" dell'invalido.

Il parere ha riguardato il periodo antecedente al riconoscimento con decreto ministeriale, posto che ha riguardato il periodo decorrente dalla data della domanda di aggravamento del 27.01.2014.

In tal senso, il parere ha ricordato che erano già state riconosciute quattro annualità e che, in considerazione della modesta incidenza funzionale del cumulo delle due infermità sopra richiamate, si poteva

riconoscere una ulteriore annualità, posto che il massimo consentito è di cinque annualità, complessivamente.

Rispondeva quindi al terzo quesito posto dal G.M. affermando che: 3) *“il cumulo delle due infermità può essere ascritto, per le attuali condizioni cliniche, alla tabella b e pertanto, come già esposto nella risposta al quesito precedente, è meritevole di un'indennità pari a 5 (cinque) annualità, di cui 4 (quattro) già corrisposte. allo stato andrà concessa la quinta ed ultima annualità”*.

Il ricorrente ha contestato il parere con la memoria del 4.12.2024, adducendo l'incomprensibilità della posizione dell'ASL che riconosceva l'infermità artrosica, ma poi riconosceva per la stessa solo un indennizzo *una tantum* di una annualità.

Al riguardo, tuttavia, non può non evidenziarsi che nella valutazione compiuta dall'ASL non vi sia alcuna incongruenza.

Ciò in quanto la visita medica effettuata in data 22.01.2024 ha effettivamente riconosciuto la diagnosi artrosica che aveva già condotto il Ministero della Difesa a riconoscere a vita il trattamento pensionistico privilegiato in base alla valutazione della Commissione di Verifica di Napoli del 9.06.2022.

Tuttavia, il quesito posto da questo giudice era se tale infermità fosse meritevole di trattamento indennitario o di pensione privilegiata vitalizia a far data dalla domanda di aggravamento del 27.01.2014, per quanto non già riconosciuto in virtù del summenzionato provvedimento n. 189/2023 del Ministero della difesa.

E, in tal senso, il parere medico-legale ha ritenuto che la *“modesta*

incidenza funzionale del cumulo delle due infermità suddette” fosse

meritevole solo di una ulteriore annualità del trattamento indennitario.

5. Nel caso di specie, quindi, il parere reso dall’ASL Napoli 1 Centro

ha preso in esame la documentazione acclusa al fascicolo ed appare

esaustivo.

Il parere è stato espresso dopo aver esaminato la documentazione agli

atti. Le argomentazioni medico legali – che qui si intendono

integralmente richiamate - su cui si fondano le conclusioni cui è

pervenuto l’organo di consulenza appaiono coerenti con la

documentazione medica al fascicolo, fondate sull’analisi dei riscontri

documentali e l’esito cui pervengono - motivato dalla coerenza logico-

scientifica delle argomentazioni spiegate – è condiviso da questo

Giudice e conduce all’accoglimento parziale del ricorso, non

riscontrandosi tuttavia, alla data del 27.01.2014, i presupposti per la

concessione del trattamento pensionistico privilegiato, ma solo di una

ulteriore annualità dell’indennità *una tantum* ai sensi dell’art. 69 del

D.P.R. n. 1092/1973.

Si ritiene quindi che l’aggravamento richiesto dall’art. 70 del D.P.R. n.

1092/1973, e quindi la possibilità per il ricorrente di chiedere la

revisione del trattamento privilegiato *“senza limiti di tempo”* per far

valere *“i suoi maggiori diritti”*, sia stato già riscontrato con il decreto

ministeriale n. 189/2023, e con decorrenza 1.01.2021.

Invece, per il periodo antecedente, questo G.M. ritiene adeguata

l’indennità prevista dall’art. 69 del D.P.R. n. 1092/1973, nella misura di

cinque annualità della pensione di ottava categoria. Dispone il citato

articolo che *“il militare che abbia contratto infermità o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio (...), a un'indennità per una volta tanto in misura pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica.*

Nel caso di specie, poiché quattro annualità sono state già concesse, in accoglimento della richiesta formulata in via gradata nel ricorso, deve essere concessa l'annualità non corrisposta rispetto alle quattro già corrisposte.

6. In considerazione di quanto sopra esposto, in accoglimento parziale della domanda, è accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione di una ulteriore annualità della indennità *una tantum*, con conseguente condanna del Ministero della difesa al pagamento di quanto per l'effetto dovuto.

Sulle somme dovute in esecuzione della presente sentenza vanno corrisposti gli oneri accessori a decorrere dal 27.01.2014, da calcolare nel maggior importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, in conformità al principio enunciato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con sentenze n. 10/2002/QM del 18.10.2002 e n. 6/QM/2008 del 24.11.2008.

7. In ragione dell'accoglimento parziale del ricorso, le spese di giudizio sono compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 72960	
	in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie	
	parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.	
	Spese compensate.	
	Così deciso in Napoli, all’esito dell’udienza del 20.12.2024.	
	Il Giudice	
	Alessandra Molina	
	(f.to digitalmente)	
	Depositata in Segreteria il 07.01.2025	
	Il Direttore della Segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	DECRETO	
	Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art.	
	52 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, dispone che, a cura della	
	Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto	
	art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi	
	causa.	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	Firma digitale	
	In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell’art. 52 del	
	decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno	
	essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del	
	17	

ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

Depositata in Segreteria il giorno

07.01.2025

(f.to digitalmente)